DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI

Art. 13

Norme di salvaguardia del personale

Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non puo' partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Versione in vigore dal 30 dicembre 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-proroga-della-partecipazione-italiana-ad/art-13-norme-di-salvaguardia-del-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it